Il riproporzionamento nel calcolo dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56 *quinquies* del CCNL 21.5.2018 delle Funzioni Locali, ove le corrispondenti attività di servizio non siano effettuate per l'intera giornata, deve essere computato ad ore o può esserlo anche a minuti?

In relazione alla problematica in esame, per quanto di competenza, l'Agenzia, nel confermare i contenuti espressi nel proprio orientamento applicativo CFL 51, ritiene di dover evidenziare, ribadendo che l'indennità di servizio esterno è indubbiamente giornaliera, che qualora il tempo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in servizio esterno risulti inferiore a quello ordinariamente coincidente con la durata della giornata lavorativa, deve essere effettuato un corrispondente riproporzionamento dell'indennità di cui all'art. 56 quinquies del CCNL del 21 maggio 2018.
Pertanto, nei casi in cui, per particolari esigenze organizzative dell'ente, o per la fruizione da parte del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra l'intera durata della giornata lavorativa, l'indennità sarà necessariamente riproporzionata in relazione all'arco temporale di effettivo svolgimento della stessa prestazione lavorativa resa nei servizi esterni.
Così ricostruita l'interpretazione a fini applicativi della disposizione contrattuale collettiva nazionale in oggetto, si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001 la competenza della scrivente Agenzia in materia di attività di "assistenza alle pubbliche amministrazioni", nella forma della risposta ai quesiti interpretativi posti dalle stesse, è limitata esclusivamente alla formulazione di orientamenti per la "uniforme applicazione dei contratti collettivi" dalla medesima stipulati e non può, quindi, estendersi alla formulazione di valutazioni di carattere precipuamente gestionale, che restano invece prerogativa esclusiva delle singole Amministrazioni.